

Accisa, la quantità di prodotto non si tocca

Il fisco non può rideterminare i quantitativi di prodotto soggetto ad accisa, ove la rettifica smentisca una serie coerente di verifiche e misurazioni svolte nel tempo. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 12 novembre 2019, n. 29204 in un caso riguardante la nota vicenda di Lombarda Petroli. L'Agenzia delle dogane ha notificato un avviso di pagamento e un atto di contestazione delle sanzioni, per oltre 7 milioni di euro, relativi ad accise sugli oli minerali, a seguito dello sversamento del prodotto. Uno dei punti di maggior interesse della pronuncia, di cui rari sono i precedenti, riguarda il tema della prescrizione dell'accertamento in materia di accise. Secondo la tesi dell'Agenzia sarebbe applicabile il più ampio termine previsto in caso di contestazione di condotte omissive, per cui la prescrizione inizia a decorrere soltanto con la scoperta della condotta (art. 15 Tua). Ad avviso della Cassazione, invece, il comportamento omissivo cui la norma fa richiamo si riferisce al mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge, che non ha consentito alla pubblica amministrazione di procedere all'attività di controllo. Solo in tale ipotesi si giustifica, infatti, uno spostamento del dies a quo del termine di prescrizione, che inizia a decorrere dalla scoperta del fatto illecito. Poiché le condotte contestate nel caso esaminato integrano, secondo quanto rilevato dalla Cassazione, un comportamento di natura attiva, non si giustifica uno slittamento in avanti del termine di prescrizione. Altro aspetto affrontato dalla pronuncia (Lombarda Petroli è stata assistita dall'avvocato Sara Armella) riguarda l'inquadramento giuridico dei verbali, redatti dai funzionari pubblici che hanno periodicamente verificato e misurato le giacenze del deposito fiscale. Tali verbali, chiarisce la Cassazione, hanno valore di prova privilegiata. Comparando la prova indiziaria rappresentata dalla documentazione extracontabile, reperita in sede di attività ispettiva, con le misurazioni nel tempo effettuate, la Corte ha affermato che i verbali redatti dai funzionari pubblici, con cui sono state accertate le regolarità delle operazioni e le quantità di prodotti esistenti, integrano una prova piena, che non può essere scalfita.

Massimo Monosi

© Riproduzione riservata



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi